

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 luglio 1999

nella causa C-234/92 P: Shell International Chemical Company Ltd contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento di procedura del Tribunale — Riapertura della fase orale — Regolamento interno della Commissione — Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione)*

(1999/C 333/10)

(Lingua processuale: l'inglese)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-234/92 P, Shell International Chemical Company Ltd, con sede in Londra (Regno Unito), con il signor K.B. Parker, QC, mandatario del signor J.W. Osborne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. Hoss, 15, Côte d'Eich, sostenuta da DSM NV, con sede a Heerlen (Paesi Bassi), con l'avv. I.G.F. Cath, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14a, rue des Bains, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 10 marzo 1992, nella causa T-11/89, Shell/Commissione (Racc. pag. II-757), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor J. Curral), la Corte (Sesta Sezione), composta dei signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore) J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 luglio 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Shell International Chemical Company Ltd è condannata alle spese.
- 3) La DSM supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 187 del 24.7.1992.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

8 luglio 1999

nella causa C-245/92 P: Chemie Linz GmbH contro Commissione delle Comunità europee<sup>(1)</sup>

*(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Regolamento di procedura del Tribunale — Riapertura della fase orale — Regolamento interno della Commissione — Procedimento di adozione di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione)*

(1999/C 333/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

*(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa C-245/92 P, Chemie Linz GmbH, con sede in Linz (Austria), con l'avv. O. Lieberknecht, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. Bonn, 22, Côte d'Eich, sostenuta da DSM NV, con sede a Heerlen (Paesi Bassi), con l'avv. I.G.F. Cath, del foro dell'Aia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Dupong, 14a, rue des Bains, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 10 marzo 1992, nella causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione (Racc. pag. II-1275), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee (agente: signor G. zur Hausen), la Corte (Sesta Sezione), composta dei signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini (relatore) J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici; avvocato generale: G. Cosmas, cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto e signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato, l'8 luglio 1999, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Chemie Linz GmbH è condannata alle spese.
- 3) La DSM supporterà le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 212 del 18.8.1992.